


REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
 Catania



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 622**

**Oggetto:** Presa d'atto dell'Accordo con le OOSS aziendali in materia di impianti di Videosorveglianza ex art. 4, 2° comma, L. n. 300/1970.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Direzione amministrativa</b></p> <p><b>Bilancio 2018</b><br/>Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b><br/>Visto:<br/>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b><br/>(Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Direzione amministrativa</b></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p style="text-align: center;"><i>Michela Di Grazia</i><br/>Dott.ssa Michela Di Grazia</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento</p> | <p style="text-align: right;"><b>Seduta del giorno <u>18 GIU. 2018</u></b></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Commissario</b><br/><b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana<br/>N°390/Serv. 1 S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1<br/>marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p><b>Direttore Amministrativo</b><br/><b>Dott. Giovanni Annino</b></p> </div> <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b><br/><b>Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</b></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</p> <p><b>Del dott. Francesco Giovanni Marangia</b></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p> |
|--|---|

Premesso che questa ARNAS si propone di realizzare l'installazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale e dalla necessità di protezione dei beni aziendali e del personale che ivi lavora nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati;

Che in particolare le finalità sottese all'installazione dei sistemi di videosorveglianza sono dettagliatamente declinate nel Regolamento aziendale Videosorveglianza adottato con deliberazione n. 606 del 04/06/2018 e redatto in conformità alle previsioni del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei Dati Personali oltre che del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dall'Autorità Garante della Privacy in data 8 aprile 2010, della Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori" e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. atte a garantire, e segnatamente:

- protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, tutela dei dipendenti e degli utenti;
- controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati;
- tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza)

Che, in particolare, il progetto prevede l'installazione su quattro locali del PO Garibaldi di Nesima e segnatamente il complesso operatorio, il pronto soccorso (ostetrico e pediatrico), gli ascensori, e i parcheggi e gli accessi sotterranei ubicati al piano -3 ;

Che il numero di telecamere di cui al progetto in parola è stato stimato in via presuntiva ed è suscettibile di riduzione in quanto la relativa spesa dovrà essere commisurata alle risorse aziendali a ciò destinate ancorché esigue;

Che pertanto, l'installazione delle telecamere avverrà progressivamente e secondo un ordine di priorità che la Direzione strategica riterrà di determinare a seguito di ponderazione delle effettive esigenze, prima fra tutte il blocco operatorio PO Garibaldi Nesima;

Visto il verbale di riunione della Commissione aziendale per la Privacy riportante il parere sul progetto in parola sotto il profilo della proporzionalità tra lo strumento utilizzato (appunto la videosorveglianza) e lo scopo perseguito (ovvero la sicurezza delle persone e delle apparecchiature) e conseguenti suggerimenti di modifiche da apportare al progetto presentato dalla Ditta a cui sono stati appaltati i lavori di realizzazione, ivi specificati; Richiamato il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679;

Visto il D.Lgs. 196/2003 s.m.i. come modificato e/o integrato dal nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679;

Visto il regolamento aziendale in materia di Videosorveglianza adottato con deliberazione n. 606 del 04/06/2018 e redatto in conformità alle previsioni del citato Regolamento Europeo e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'art. 13 della Legge 163/2017 (legge di delegazione europea 2016/17) e dei provvedimenti del Garante previsti dai commi da 1021 a 1024 della Legge 205/2017 (legge bilancio per il 2018), che andranno ad abrogare espressamente e a modificare le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003;

Visto l'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori" come sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14/09/2015 n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24/09/2016 n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016;

Vista la circolare n. 5 del 19/02/2018 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro recante "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70";

Visto in particolare l'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 che dispone "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (omissis.....)*";

Considerato che alla luce della normativa testè richiamata sono state convocate le riunioni sindacali del 16/03/2018 e del 05/04/2018 aventi ad o.d.g. il tema di sistema di video-sorveglianza all'interno delle strutture ARNAS finalizzato a garantire la sicurezza dell'utenza, nonché del personale e del patrimonio aziendale, in occasione delle quali si è proceduto a sottoporre alle OOSS aziendali le planimetrie esplicative del progetto di installazione di sistemi di video sorveglianza , invitando gli stessi rappresentanti sindacali ad effettuare anche dei sopralluoghi per verificare di presenza il posizionamento delle telecamere;

Vista la nota prot. 286 del 18/05/2018, inviata con mail del 23/05/2018, allegata al presente atto, con la quale è stata trasmessa al fine della definizione dell'accordo la bozza del "Verbale di Accordo Sindacale" ex art. 4, c. 1, Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) invitando le RSA e RSU aziendali a prenderne visione e a manifestare eventuali osservazioni nel termine di giorni 7 dal ricevimento e pertanto con termine di scadenza del 30/05/2018;

Vista la nota prot. n. 10297 del 08/06/2018, allegata al presente atto, con la quale, a seguito della intervenuta scadenza del 30/05/2018 per manifestare eventuali osservazioni e/o suggerimenti circa l'ipotesi di accordo testè citata e in assenza di richiesta di modifiche né sostanziali né formali, sono stati invitati i Segretari aziendali delle OOSS in indirizzo alla formalizzazione del *Verbale di Accordo Sindacale sulla Videosorveglianza*;

Considerato che è stato raggiunto con le OOSS maggiormente rappresentative dell'Area della Dirigenza medica, della Dirigenza non medica e SPTA, dell'Area del Comparto l'accordo previsto dall'art. 4 statuto dei lavoratori su richiamata che si allega al presente atto per farne parte integrante ;

Ritenuto necessario procedere alla presa d'atto del suddetto accordo;

Sentiti i pareri favorevoli ~~del Direttore Amministrativo~~ e del Direttore Sanitario,

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto del *Verbale di Accordo Sindacale* ex art. 4, c. 1, Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) sottoscritto dal Commissario di questa ARNAS Garibaldi e dalle OOSS aziendali maggiormente rappresentative dell'Area della Dirigenza medica, della Dirigenza non medica e SPTA, dell'Area del Comparto, allegato parte integrante della presente;

Publicare il presente provvedimento e l'allegato Accordo sul sito internet aziendale [www.aog-  
garibaldi.ct.it](http://www.aog-<br/>garibaldi.ct.it) sezione dedicata "Privacy";

Notificare il presente atto al DPO aziendale Dott. Morales Davide, al Settore Tecnico, al Facility Management, al Servizio Informatico ciascuno per l'ambito di rispettiva competenza;

Munire la presente della clausola della immediata esecuzione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(D.ssa Anna Rita Mattalino)

IL COMMISSARIO  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO  
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come

sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_



## ACCORDO SINDACALE ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)

### TRA

—l'ARNAS Garibaldi di Catania, nella persona del Commissario Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 390/Serv.1/S.G. del 01/08/2017, giusta art. 3 L.R. n. 4 del 01/03/2017, e domiciliato presso la sede legale dell'ARNAS piazza Santa Maria di Gesù n. 5 Catania,

### E

– le Organizzazioni Sindacali (O.S.S.) RSA/RSU maggiormente rappresentative dell'Area della Dirigenza Medica-Veterinaria, dell'Area della Dirigenza Sanitaria, professionale, Tecnica e Amministrativa e dell'Area del Comparto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto.**

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 s.m.i.<sup>1</sup>, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla necessità di installare impianti di videosorveglianza presso le strutture aziendali individuate nelle planimetrie allegate al presente accordo al fine di garantire la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli operatori, nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Azienda.

#### **Art. 2 Principi generali in materia di videosorveglianza**

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione della videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

L'installazione di apparecchiature di videosorveglianza nell'Azienda è consentita dal Titolare, solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità fra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti (assistenza e cura dei pazienti ricoverati, sicurezza delle persone e delle attrezzature), e, in ogni caso, quando altre misure possibili siano concretamente insufficienti o inattuabili. Trova comunque applicazione, circa il divieto di controllo del lavoratore a distanza, l'intero dispositivo dell'art. 4, legge n.300/70 e s.m.i. .

La videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ARNAS Garibaldi tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale e dalla necessità di protezione dei beni aziendali e del personale che ivi lavora. Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al principio di liceità per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace

<sup>1</sup> art. 4 Legge n. 300/70 s.m.i. Statuto dei Lavoratori.

Impianti audiovisivi. (1)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 156".

perseguimento dei reati. Pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito.

In particolare le finalità principali sono:

- protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, dei dipendenti, degli utenti;
- controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati;
- tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza)

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

Le apparecchiature riprenderanno i luoghi individuati nelle planimetrie allegate al presente atto ed esclusivamente per le esigenze di cui all'art. 1 per le quali viene sancito il presente accordo .

I dati e le immagini raccolte saranno conservate per un massimo di 48 ore, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e a chiusura dell'attività produttiva, nonché in caso di specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di ulteriori termini fissati dal Garante per la Protezione dei dati personali. Qualora la scadenza cada in un periodo di chiusura delle strutture la conservazione non potrà superare le 48 ore successive. a tal fine il sistema impiegato sarà programmato in modo da garantire la cancellazione automatica dei dati rilevati e la non riutilizzabilità dei dati cancellati.

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone non interessate alla finalità dell'impianto. I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda. In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate al trattamento.

L'impianto registrerà solo i dati indispensabili; nello specifico in caso di un impianto audiovisivo esso sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto o a indebite intrusioni.

Prima della messa in funzione dell'impianto, a seguito dell'avvenuto accordo, l'azienda darà apposita informativa scritta al personale in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento ed alle modalità di funzionamento delle telecamere e/o delle altre apparecchiature e informerà tutti i soggetti esterni con appositi cartelli.

All'impianto compiutamente installato non sarà apportata alcuna modifica se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n.300/1970 s.m.i.

Le immagini registrate non saranno in nessun caso utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari, né costituiranno il presupposto per l'adozione di forme di pressione e/o intimidazione sui lavoratori dipendenti.

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

### **Art. 3 Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei pazienti**

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

1. L'installazione di telecamere in particolari reparti di degenza è consentita soltanto per la sicurezza del paziente e fini assistenziali.
2. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.
3. Eventuali riprese in sale operatorie per documentare interventi chirurgici soltanto per scopi scientifici, didattici e di autoverifica, che vedono coinvolti il malato e il personale dipendente possono essere effettuati previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati. Il Titolare potrà rilasciare un'autorizzazione generale che si intenderà valida per tutti gli interventi chirurgici.

### **Art. 4 Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei lavoratori**

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).
- L'installazione delle telecamere all'interno degli ascensori è consentita, per fini di sicurezza e tutela del paziente. Dovrà essere data opportuna informativa al paziente che per fini assistenziali farà uso di tali impianti.

### **Art. 5 Rinvio**

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente alla disciplina dettata dal vigente Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali); dal successivo Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio; dal decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n.99 del 29 aprile 2010), dalla circolare n. 5 del 19/02/2018 Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dai Regolamenti aziendali sulla Privacy e Videosorveglianza, da tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970 s.m.i..

### **Art. 6 Disposizioni finali**


Le parti stabiliscono che, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, lo

stesso può essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa sulla privacy e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi e finalità previsti agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

Ct, li 18/06/2018

Letto, firmato e sottoscritto

- Per l'ARNAS Garibaldi  
Il Commissario  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



- Per la parte sindacale le RSA/RSU come da elenchi firme allegati :

- 1) FOGLIO FIRMA COORDINATO
- 2) FOGLIO FIRMA DIRIGENZA MEDICA
- 3) FOGLIO FIRMA DIRIG. NON MEDICA - SPTA



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" - CATANIA**

**FOGLIO FIRMA**

**Accordo Sindacale Arnas Garibaldi/RSA-RSU ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)**






**RAPPRESENTANTI AZIENDALI AREA COMPARTO**

|               |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|
| CGIL F.P.     | CALABRO' GERARDO  | <i>[Signature]</i> |
| CISL F.P.     | MANGIAFICO FRANCO | <i>[Signature]</i> |
| UIL F.P.L.    | SPICA CARMELO     | <i>[Signature]</i> |
| UGL           | GAMBINO ANDREA    | <i>[Signature]</i> |
| FIALS CONFSAL | MESSINA GABRIELE  | <i>[Signature]</i> |
| E.S.I. - USAE | CONIGLIO CALOGERO | <i>[Signature]</i> |
| F.S.I.        | MESSINA VINCENZO  | <i>[Signature]</i> |
| NURSIND       | NERI VINCENZO     | <i>[Signature]</i> |
| NURSING UP    | VALENTI FRANCESCO | <i>[Signature]</i> |

**FOGLIO FIRMA**

**Accordo Sindacale Arnas Garibaldi/RSA-RSU ex art. 4  
dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)**

**RAPPRESENTANTI AZIENDALI AREA DIRIGENZA MEDICA**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Dott. Antonino Palermo                           |    | ANAAO - ASSOMED                |
| Dott. Ignazio Morana<br>D.ssa Loredana Conti     |    | CIMO                           |
| D.ssa Silvana Grasso                             |    | FM aderente UIL FPL<br>AMCO    |
| Dott. Gianluigi Morello                          |  | AAROI                          |
| Dott. Michele Gulizia                            |  | ANPO - ASCOTI<br>FIALS MEDICI  |
| Dott. Marco Mattina                              |   | CGIL MEDICI                    |
| Dott. Riccardo Fresta                            |   | CISL MEDICI                    |
| Dott. Gianluca Galvano                           |  | FASSID - SNR                   |
| Dott. Francesco Margarone<br>Dott. Angelo Alaimo |  | FVM - SMI<br>FVM - FIALS ADAMS |



**FOGLIO FIRMA**

**Accordo Sindacale Arnas Garibaldi/RSA-RSU ex art. 4  
dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)**

**RAPPRESENTANTI AZIENDALI AREA DIRIGENZA MEDICA**

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Dott. Antonino Palermo                       |  | ANAAO - ASSOMED               |
| Dott. Ignazio Morana<br>D.ssa Loredana Conti |  | CIMO                          |
| D.ssa Silvana Grasso                         |  | FM aderente UIL FPL<br>AMCO   |
| → <u>Dott. Gianluigi Morello</u>             |  | AAROI                         |
| Dott. Michele Gulizia                        |  | ANPO - ASCOTI<br>FIALS MEDICI |
| Dott. Marco Mattina                          |  | CGIL MEDICI                   |
| Dott. Riccardo Fresta                        |  | CISL MEDICI                   |
| Dott. Gianluca Galvano                       |  | FASSID - SNR                  |
| Dott. Francesco Margarone                    |  | FVM - SMI                     |
| Dott. Angelo Alaimo                          |  | FVM - FIALS ADAMS             |



U.O.C. CARDIOLOGIA  
PROT. DATA  
000268 15 VI 18  
GARIBALDI NESIMA

92

**FOGLIO FIRMA**

**Accordo Sindacale Arnas Garibaldi/RSA-RSU ex art. 4  
dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)**

**RAPPRESENTANTI AZIENDALI AREA DIRIGENZA MEDICA**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Dott. Antonino Palermo                           |  | ANAAO - ASSOMED                |
| Dott. Ignazio Morana<br>D.ssa Loredana Conti     |  | CIMO                           |
| D.ssa Silvana Grasso                             |  | FM aderente UIL FPL<br>AMCO    |
| Dott. Gianluigi Morello                          |  | AARDI                          |
| Dott. Michele Gulizia                            |  | ANPO - ASCOTI<br>FIALS MEDICI  |
| Dott. Marco Mattina                              |  | CGIL MEDICI                    |
| Dott. Riccardo Frasta                            |  | CISL MEDICI                    |
| Dott. Gianluca Galvano                           |  | FASSID - SNR                   |
| Dott. Francesco Margarone<br>Dott. Angelo Alaimo |  | FVM - SMI<br>FVM - FIALS ADAMS |





2

**FOGLIO FIRMA**

**Accordo Sindacale Arnas Garibaldi/RSA-RSU ex art. 4  
dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)**

**RAPPRESENTANTI AZIENDALI AREA DIRIGENZA MEDICA**

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| Dott. Antonino Palermo                            |  | ANAAO - ASSOMED                |
| Dott. Ignazio Morana<br>D.ssa Loredana Conti      |  | CIMO                           |
| D.ssa Silvana Grasso                              |  | FM aderente UIL FPL<br>AMCO    |
| Dott. Gianluigi Morello                           |  | AAROI                          |
| Dott. Michele Gulizia                             |  | ANPO - ASCOTI<br>FIALS MEDICI  |
| Dott. Marco Mattina                               |  | CGIL MEDICI                    |
| Dott. Riccardo Fresta                             |  | CISL MEDICI                    |
| Dott. Gianluca Galvano                            |  | FASSID - SNR                   |
| Dott. Francesco Margarone<br>Dott. Angelo Alafano |  | FVM - SMI<br>FVM - FIALS ADAMS |





3



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA  
COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE - AREA DELLA DIRIGENZA NON MEDICA - SPTA**

**FOGLIO FIRMA  
Accordo Sindacale Arnas Garibaldi/RSA-RSU ex art. 4  
dello Statuto dei Lavoratori (Videosorveglianza)**

**RAPPRESENTANTI AZIENDALI AREA DIRIGENZA NON MEDICA-SPTA**

|                             |   |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Dr. Francesco Spina         |   | CISL FPS COSIADI   |
| D.ssa Maria Di Benedetto    |  | CISL F P           |
| D.ssa Rosa Maria Calcagno   |  | UIL                |
| D.ssa Laura Bonaccorsi      |  | FASSID             |
| D.ssa Concetta Rapisarda    |  | FVM                |
| D.ssa Giuseppina Parrinello |  | ANAAO -<br>ASSOMED |